



Prefettura di Arezzo

Area II – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali

CIRCOLARE 22/EL

Arezzo, data protocollo

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

p.c. AGLI ORGANI DI STAMPA ED INFORMAZIONE
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 » - Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Adempimenti e termini (articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

Si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare n. 16/EL di questa Prefettura con la quale le SS.LL. sono state informate del contenuto del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante "*Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020*".

In particolare si invitano le SS.LL. al puntuale rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dall' articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020, concernenti l'esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di



Prefettura di Arezzo

Area II – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali

quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio.

A tal fine, **tra il 10 e il 15 settembre** (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;

- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera della struttura sanitaria con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Sulla base delle richieste pervenute, il Sindaco del comune in cui è ubicata la struttura sanitaria, con almeno 100 posti-letto, che ospita reparto Covid-19 entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.



Prefettura di Arezzo

Area II – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Tanto premesso, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori, si invitano le SS.LL. a rendere noto ai propri elettori, con le modalità ritenute più opportune, in ordine alla possibilità di esercitare presso il proprio domicilio il diritto di voto anche se sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 richiamando altresì l'attenzione sul rispetto dei termini per l'esercizio del diritto in questione.

IL PREFETTO
Anna Palombi

AO/ab